



Allegato 3)

CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI "SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO SCOLASTICO E TERRITORIALE" – A.S. 2018-2019 E A.S. 2019-2010 CIG Z8423985F2

ART. 1

Oggetto dell'affidamento del servizio

Il servizio ha per oggetto la realizzazione del progetto di "Supporto Psicopedagogico Scolastico e Territoriale" rivolto ai ragazzi della scuola dell'obbligo, ai docenti, alle famiglie e agli educatori/responsabili di Associazioni ed Enti presenti nel territorio.

ART. 2

Caratteristiche generali del servizio

Le attività gestionali, finalizzate a migliorare l'integrazione socio educativa degli alunni e degli studenti della scuola dell'obbligo residenti a Chiampo, favorendo altresì il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle famiglie, di Associazioni/Enti presenti nel territorio e della cittadinanza, che l'incaricato è chiamato a svolgere sono le seguenti:

- a) programmazione e conduzione dei gruppi d'ascolto psicopedagogico destinati ad alunni e studenti delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Chiampo "A. Faedo";
- b) interventi di Counseling a favore degli alunni, degli studenti e dei loro genitori;
- c) interventi di Counseling a favore dei ragazzi disabili e dei loro genitori;
- d) consulenza psicopedagogica a favore dei docenti dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Chiampo "A. Faedo";
- e) attività consulenza psicopedagogica a favore di educatori/responsabili di Associazioni/Enti sportivi, culturali, ricreativi etc. presenti sul territorio;
- f) incontri tematici di formazione per genitori ed insegnanti, concordati con l'Amministrazione comunale;
- g) monitoraggio, verifica ed eventuale riprogettazione delle attività sopra menzionate.

Gli interventi si svolgeranno anche in collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo di Chiampo "A. Faedo", ponendo eventualmente attenzione alle tematiche trattate nell'anno scolastico, in particolare verteranno su:

- ***i disagi minorili ed adolescenziali***
- ***le difficoltà dei genitori in ambito educativo/scolastico***
- ***gli ostacoli cognitivi e comportamentali in ambito scolastico e familiare***
- ***i disagi legati alla disabilità in ambito familiare e scolastico***

E' altresì prevista la partecipazione a incontri di programmazione, monitoraggio e verifica dell'attività, la stesura di relazioni e l'utilizzo degli strumenti per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio.



ART. 3

Requisiti e competenze specifiche

I partecipanti devono dimostrare di possedere alla data di scadenza del termine per la manifestazione di interesse i seguenti requisiti e competenze:

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;
- Laurea magistrale in Psicologia;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi;
- Corso specialistico in ambito di counseling professionale, conseguito presso un istituto certificato;

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- dichiarazione del fatturato globale complessivo con riferimento all'ultimo triennio (2015/2016/2017) non inferiore a complessivi € 12.000,00 (IVA esclusa). Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- Esperienze pregresse per almeno un anno scolastico nella conduzione di gruppi d'ascolto e di consulenza psicopedagogica individuale e di counseling in ambito scolastico, attività professionali inerenti il presente avviso.

ART. 4

Base d'asta e durata dell'appalto

La durata del servizio, si intende valida per due anni. Dalla data di affidamento, è di minimo 180 ore annue complessive per l'anno scolastico 2018/2019 e di 180 ore per l'anno scolastico 2019/2020.

Alla scadenza, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

La stazione Appaltante si riserva la possibilità del rinnovo del contratto d'appalto per un massimo di ulteriori due anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ai medesimi patti e condizioni, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio.

L'importo massimo del servizio, relativo agli anni scolastici 2018/2019 – 2019-2020, è fissato in: € **10.900,00** (oltre IVA).

L'inizio del Servizio deve avvenire anche nelle more della stipula del contratto e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016. Non sono previsti oneri per la sicurezza con conseguenti rischi di interferenza.

ART. 5

Offerta economica



L'offerta andrà formulata presentando il prezzo complessivo per l'intero servizio unitamente alla seguente documentazione:

- BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente:
 1. la **manifestazione di interesse all'affidamento del servizio (allegato 1)** indicato nel presente avviso;
 2. curriculum vitae da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al punto 5, lettere a) e c);
 3. proposta sintetica (max 4 fogli A4 carattere "Times new 11") per l'espletamento del servizio rispondente a quanto indicato e dettagliato nel capitolato d'oneri, in caso di affidamento.

- BUSTA B OFFERTA ECONOMICA contenente il modulo (allegato 2) con le **condizioni economiche** che vengono offerte al Comune di Chiampo per l'eventuale affidamento del servizio.

ART. 6

Modalità' di svolgimento del servizio

Le attività oggetto della prestazione di servizi, coordinate dal Capo Area 6 Servizi Alla Persona - Biblioteca, sono svolte dall'incaricato senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione, con l'utilizzo di attrezzature e dei mezzi necessari messi a disposizione dal committente.

L'incaricato dovrà presentare all'ufficio Istruzione per ciascun quadrimestre scolastico (entro il 30 settembre ed entro il 31 gennaio) la programmazione dettagliata del servizio specificando, per ogni attività gestionale indicata all'art. 2, modalità, contenuti e tempi (ossia la distribuzione oraria).

La sede di lavoro è collocata presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Chiampo, Via Fante d'Italia n. 4 e presso le sedi di Associazioni/Enti presenti nel territorio.

L'incaricato si impegna ad assicurare la presenza minima settimanale, articolata secondo le esigenze derivanti dall'attività richiesta, di almeno 3 ore.

ART. 7

Fatturazione e pagamenti

Il compenso è erogato periodicamente con cadenza mensile.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandato entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia dalla data di ricevimento delle fatture stesse come risultante dal Protocollo generale del Comune.

Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, art. 1, comma 209, la prestazione dovrà obbligatoriamente essere **fatturata in formato elettronico** (fatturaPA), nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Alla fattura deve essere allegata una relazione mensile particolareggiata e dettagliata riguardante la gestione del servizio e la rendicontazione delle ore svolte.

ART. 9



Verifiche e controlli di esecuzione del contratto

L'affidatario dovrà osservare scrupolosamente quando indicato e disposto nel presente capitolato, fornendo all'ufficio istruzione tutta la collaborazione necessaria per il buon funzionamento del servizio e segnalando al Comune ogni problematica.

Il servizio istruzione fisserà con l'incaricato almeno due incontri per anno scolastico: uno ad inizio anno al fine del coordinamento e della programmazione e uno a fine anno per una relazione illustrativa a resoconto dell'attività realizzata.

L'ente appaltante verificherà la coerenza tra le programmazioni quadrimestrali e le relazioni mensili allegata alla fatturazione, riservandosi la facoltà di richiedere integrazioni e/o maggiori dettagli su quanto svolto.

L'incaricato è tenuto a fornire al servizio comunale la valutazione dei test di gradimento somministrati ai destinatari delle varie attività del progetto di supporto psicopedagogico scolastico, in particolare ad allievi, docenti e famiglie.

ART. 10

Tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti l'appalto.

Si precisa altresì che, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Ai sensi della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i. il contratto è soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste S.p.a., ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 11

Cauzione – garanzia

Non sarà necessaria la prestazione di cauzioni o garanzie.

ART. 12

Risoluzione del contratto

In tutti i casi in cui l'incaricato si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'appalto, non metta in atto un'efficiente organizzazione tecnico-funzionale che possa ragionevolmente assicurare la buona esecuzione del lavoro, o non esegua con scrupolosità tutte le operazioni contemplate nel presente Disciplinare, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, senza che l'incaricato possa pretendere compensi di alcun genere, salvo il diritto della committente al risarcimento dell'eventuale danno.



Il Comune ha facoltà inoltre di risolvere il contratto, su semplice comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà attribuita al committente dall'art. 1671 del c.c. tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle forniture eseguite e del mancato guadagno;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di subappalto non autorizzato.

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Vicenza.

ART. 13

Disposizione varie

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme legislative, regolamentari e consuetudinarie nonché alle norme del Codice Civile in materia d'interpretazione ed applicazione dei contratti.

Si precisa che relativamente alle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

ART. 14

Clausola risolutiva espressa

Qualora si verificano una o più inadempienze ai predetti obblighi contrattuali, contestate formalmente secondo il disposto dell'articolo 11 e ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto d'appalto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione definitiva, senza alcun pregiudizio per le penalità previste dai precedenti articoli. Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

ART. 15

Trattamento dei dati personali

All'inizio del servizio, l'affidatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e del personale del medesimo che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Comune e nel rispetto di quanto previsto



dal predetto Decreto Legislativo.

Il personale della ditta affidataria è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della deontologia professionale. Esso è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto.

ART. 16

Informativa e riservatezza dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. con cui è stato approvato il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Chiampo esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Chiampo.